

persona. Per questi motivi io, pur rinunciando al concetto che avevo espresso nel mio articolo sostitutivo, secondo il quale il riposo festivo non dovrebbe applicarsi se non ai lavori pagati con mercede giornaliera, il che avrebbe fatto sì che ai benefici della legge fossero ammessi solo gli avventizi, ora mi accontenterei che al comma ultimo dell'articolo, alla parola *mezzadri* si sostituissero le parole: « ai coltivatori i quali siano in qualunque modo interessati nella produzione. »

Nè si può dire che con questa disposizione la maggior parte dei coltivatori dei campi non godrebbero il riposo festivo, giacchè come io qui rilevo da una interessante monografia, stata inviata in occasione dell'esposizione di Parigi del 1900 dalla nostra Società generale degli agricoltori alla *Société des agriculteurs de France*, nel 1881 per ogni mille abitanti vi erano in Italia agricoltori mezzadri, ossia interessati nella coltivazione 46.35; salariati con impiego fisso 124.83; salariati con impiego non fisso 113.59. Di modo che questa disposizione di legge, anche escludendo tutti gli interessati nella produzione, potrebbe benissimo applicarsi alla maggior parte dei lavoratori, a circa i quattro quinti di essi. Non sarebbe poi chiusa la via ad accordare il riposo festivo a tutti i lavoratori dei campi, dacchè noi dobbiamo augurarci che venga presto in discussione il disegno di legge sui contratti agrari, di cui la Commissione, della quale ho l'onore di far parte, ha esaurito l'esame, perfezionandolo in ogni sua parte. Quando si discuterà tale disegno di legge sul contratto agrario, allora sarà il caso di definire bene il diritto di tutti gli agricoltori al riposo festivo, senza lasciare che si possa sancire ora una disposizione, la quale finirà per degenerare in una vieta arma di persecuzione a danno di una categoria di cittadini. Debbo ancora fare una osservazione per quanto riflette il lavoro a cottimo.

Come si sa il lavoro a cottimo nella vita dei campi non si assume come nelle città dove è uno speculatore, il quale adibisce molti operai e conferisce poi ad essi una tangente sul prezzo dell'opera, di cui ritiene una parte per sè.

Nella vita dei campi invece sono gli agricoltori associati, che dividono tra loro il prezzo del lavoro. Essi quando assumono il lavoro a cottimo, sono padroni di lavorare come e quando vogliono. Quindi, trattandosi di lavoro a cottimo, ove accadesse che agli operai garbasse di lavorare in un giorno festivo, non si potrebbe iniziare un processo penale contro il proprietario del fondo il quale non avrebbe nessuna colpa.

Per questo, quando si discuterà l'articolo 11, ove si accenna ai cottimisti, occorrerà ben stabilire che cosa si intenda per cottimista, e dire

piuttosto chi assume lavori a cottimo per conto proprio.

Infine, la modificazione che è stata portata nell'ultima edizione dell'articolo concordato per quanto concerne i lavori di urgenza, non mi soddisfa completamente.

Ivi si contemplanò i lavori d'urgenza nel caso di imminente pericolo di perdita dei raccolti. Invece io trovo che sarebbe meglio stabilire che il precetto del riposo festivo non si applichi « per i lavori resi più necessari da un avvenimento imprevisto », perchè allora, si contemplerebbe anche il caso di lavori che sieno resi necessari e reclamati da ragioni di urgenza nei casi di piene e straripamenti di fiumi e torrenti.

Io mi lusingo che Governo e Commissione vorranno far buon viso a queste mie proposte, che io presento come sincero amico della legge, non all'intento di ferirne il principio, ma per impedire che dessa possa ledere vitali interessi pubblici e privati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Asarta.

DE ASARTA. Considero come un obbligo di coscienza il non fare ritardare di un momento solo l'approvazione di questo disegno di legge; e d'altronde il collega Falletti ha mietuto in gran parte il campo; non farò quindi che poche e brevi osservazioni a proposito di questo articolo 5 che è destinato, nel pensiero della Commissione, a garantire al contadino un riposo contro un eccessivo sfruttamento delle sue forze.

Mi fermo su questo eccessivo sfruttamento che ha un odore di lotta di classe e che non si confà perfettamente con questa legge di riposo che dovrebbe essere una legge di pace. Ma suppongo che siasi voluto dire contro un lavoro eccessivo; e quindi non insisto.

Io credo che una legge, perchè dia effetti pratici ed utili, occorre risponda ad una necessità e serva a qualche cosa. Questa legge pel riposo dal lavoro dei campi serve a qualche cosa? Io credo di no; credo anzi che si dovrebbe fare una legge che avesse intenti perfettamente contrari. (*Commenti*).

Nei campi vi sono due specie di giorni di riposo: vi sono i cinquantadue giorni di riposo di domenica che sono rispettati per un uso secolare, e perchè il parroco è agente e gendarme rigoroso acchè questa osservanza non sia trascurata. Vi sono poi i giorni di feste: c'è il santo del villaggio, c'è il santo della Provincia, c'è il santo della regione, San Giovanni, San Pietro, San Paolo, San Valentino, una quantità di santi; poi ci sono le Madonne; poi le feste civili. Insomma io ho fatto il calcolo delle giornate di riposo festivo per l'anno scorso, e ne ho contate ottantadue; e sono giorni